



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2024-2025**  
**Comunicato Ufficiale N.70**  
**del 24 Marzo 2025**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



## CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.3.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

**APPELLO DELLA SOCIETÀ ACADEMY L'AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 500,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE BOIANELLI LUCA FINO AL 30.9.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE CALCIATORE SPERANZA MATTEO FINO AL 31.12.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L'AQUILA CALCIO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA L'1.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/1, GIRONE "A" (C.U. n° 65 del 6.3.2025 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: (ammenda) *"Nel corso del secondo tempo alcuni sostenitori locali, insieme ad un dirigente della Soc. Academy L'Aquila Calcio non inserito in distinta, ma riconosciuto dalla terna arbitrale, entravano sul terreno di gioco con l'intento di far ritirare la propria squadra, creando clima di tensione ed insultando e minacciando pesantemente la terna arbitrale. La gara rimaneva sospesa per circa due minuti e poteva riprendere grazie alla collaborazione del capitano della squadra locale. Al termine dell'incontro gli stessi sostenitori, unitamente ad alcuni dirigenti e calciatori locali, continuavano ad insultare e minacciare pesantemente i direttori di gara sia al rientro degli spogliatoi, sia successivamente all'uscita dall'impianto sportivo"*; (Boianelli Luca) *"Dirigente della squadra locale già inibito fino al 6.03.2025, non inserito in distinta ma riconosciuto dalla terna arbitrale, nel corso della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco insieme ad alcuni sostenitori locali con l'intento di far ritirare la propria squadra, creando clima di tensione. Al termine della gara, insieme ad alcuni giocatori e sostenitori della propria squadra, insultava e minacciava pesantemente la terna arbitrale"*; (Speranza Matteo) *"Espulso nel corso della gara per doppia ammonizione, al termine dell'incontro tentava per due volte di colpire con un pugno l'arbitro, venendo trattenuto la prima volta dall'A2 e la seconda dal capitano della propria squadra"*.

La società appellante ha chiesto la riduzione dell'ammenda, in quanto, pur essendo oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, ha dedotto l'eccessività della sanzione in rapporto alla ricostruzione del fatto operata dallo stesso G.S. nella decisione impugnata, secondo cui non vi sarebbe stato da parte dei tifosi alcun tipo di atteggiamento volto ad offendere fisicamente il direttore di gara.

Ha chiesto, inoltre, la riduzione delle sanzioni ai propri tesserati sul presupposto che le condotte contestate non possono essere sussunte nella fattispecie di cui all'art. 35 del C.G.S., bensì in quella dell'art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S. nei confronti del calciatore Speranza Matteo, non essendovi stato alcun contatto con il direttore di gara e, per la stessa ragione, in quella dell'art. 36 comma 2 lett. a) C.G.S. nei confronti del dirigente Boianelli Luca.



**C.U. N.70 del 24.03.2025**

Osserva la Corte che la sanzione dell'ammenda deve essere confermata in quanto la società deve ritenersi oggettivamente responsabile dei gravi fatti accaduti durante e dopo la gara, da ascrivere ai riferiti tesserati e sostenitori della stessa.

La gravità di tali fatti rende inutile invocare, come ha fatto l'appellante, il preteso corretto comportamento che sarebbe stato tenuto dai sostenitori in questione.

Per quanto concerne la sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente Boianelli, la stessa va integralmente confermata in quanto il dirigente era stato già colpito da precedente, analoga sanzione e, ciononostante, entrava sul terreno di gioco indebitamente, non solo minacciando di ritirare la squadra e causando la sospensione della gara per circa due minuti, ma anche minacciando ed insultando la terna arbitrale al termine dell'incontro.

Ora, se è vero, come ha sostenuto la società, che non c'è stato contatto fisico, è altrettanto vero che, secondo l'orientamento della Giustizia Sportiva Superiore (decisione n.133/2023 della Corte d'Appello Federale a SS.UU.) il C.G.S. intende tutelare non solo l'integrità fisica dell'arbitro ma anche e soprattutto la dignità del ruolo rivestito ed il regolare svolgimento delle gare.

Va, invece, ridotta la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Speranza Matteo in quanto il comportamento dallo stesso tenuto deve essere inquadrato in un caso di condotta gravemente ingiuriosa, meritevole di squalifica fino al 30.9.2025.

Per questi motivi, la Corte

**DELIBERA**

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Speranza Matteo fino al 30.9.2025. Conferma, nel resto, la decisione impugnata e dispone accreditarsi la tassa d'appello ove addebitata.



C.U. N.70 del 24.03.2025

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E AVV. ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.3.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. RIPA TEATINA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA PARTITA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3; SQUALIFICA AL CALCIATORE BASILE MARIANO PER OTTO GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / CAPPELLE SUL TAVO 2008 DISPUTATA IL 2.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 65 del 6.3.2025 - C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ripa Teatina ha impugnato i provvedimenti sopra specificati adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:*

*- al minuto 43 del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra locale, il calciatore Basile Mariano del Ripa Teatina tentava di colpire con due pugni, sul volto, senza riuscirci, il calciatore Iezzi Pietro del Cappelle Sul Tavo, il quale reagiva tentando di colpire l'avversario con un pugno sul volto, senza riuscirci;*

*- subito dopo, il sig. Basile Mariano, al terzo tentativo, colpiva il sig. Iezzi Pietro con un violento pugno sul volto, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso;*

*- da questi avvenimenti scaturiva una rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei tesserati di entrambe le squadre, compresi i calciatori presenti in panchina, che nel parapiglia l'arbitro non riusciva ad identificare, i quali si affrontavano animosamente con spintoni, manate ed insulti; - l'arbitro non riusciva a riportare la calma, nonostante vari richiami effettuati ai calciatori ed ai dirigenti di entrambe le squadre, tant'è che alcuni di essi chiedevano la sospensione della gara per sedare gli animi;*

*- a quel punto l'arbitro, non ravvisando più le condizioni ambientali per proseguire l'incontro, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara al minuto 47 del s.t., sul risultato di 2 a 2; Considerato: - che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, attribuibili ai calciatori di ambedue le Società pur con diverso grado di responsabilità, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere l'incontro non ha consentito di svolgere gli ultimi minuti di gioco;*

*- che, pertanto, i gravi comportamenti dei calciatori delle due squadre giustificano l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe.*

*Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.*

*Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 38 del CGS,*

*DELIBERA*



**C.U. N.70 del 24.03.2025**

1) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;

2) omissis;

3) di squalificare i seguenti calciatori:

- *Basile Mariano del Ripa Teatina per 8 gare; omissis*".

La società Ripa Teatina ha chiesto disporsi la ripetizione della gara e l'annullamento della squalifica del calciatore Basile Mariano, ovvero la riduzione della stessa, all'esito dell'audizione del calciatore e di alcuni testimoni.

In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società appellante in quanto non articolata nelle forme previste dall'art. 60 C.G.S., così come disposto nel corso dell'audizione ed inoltre perché è stato addotto come teste un tesserato della stessa società e chiamato a riferire su circostanze contrarie a quelle risultanti dagli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.

Nel merito, per quanto concerne la prima richiesta, ritiene la Corte che non possa essere accolta in quanto risulta dagli atti ufficiali, come già detto fonte di prova privilegiata rispetto all'interessata versione dei fatti fornita dalla società e dal calciatore Basile (tra l'altro Presidente della stessa), che i fatti accaduti attribuiti ai calciatori di entrambe le società, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e, quindi, opportunamente il primo giudice ha disposto la perdita dell'incontro in loro danno.

Al riguardo, quindi, le dedotte diverse "imprecisioni" che sarebbero contenute nel referto arbitrale pure se fossero vere, non andrebbero ad incidere sulla sostanza degli accadimenti riferiti.

Non può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione della gara in quanto non ricorrono i relativi presupposti.

In ordine, poi, alla squalifica del calciatore Basile ed alla dedotta circostanza che lo stesso avrebbe agito a difesa dell'azione violenta posta in essere dal n. 11 della squadra avversaria in danno di altro calciatore del Ripa Teatina, va rilevato che il referto arbitrale riferisce di due tentativi del Basile di colpire il n. 11 avversario senza riuscirci e del terzo tentativo andato a segno con un pugno di notevole intensità, tanto da farlo cadere a terra causandogli fuoriuscita di sangue e, come si è poi accertato, la rottura del setto nasale.

Da questa aggressione è nata poi una rissa generale con episodi da "far west", che il direttore di gara non è riuscito a far cessare nonostante i vari tentativi posti in essere secondo regolamento, tanto da dover rinunciare a proseguire la gara ed a far disputare gli ultimi minuti di recupero sospendendo la gara stessa.

La sanzione inflitta dal G.S. al Basile è, pertanto, da ritenersi congrua ed adeguata sia perché anche Presidente della società, sia perché il suo comportamento ha dato origine ai gravi episodi descritti ed alla sospensione della gara.



**C.U. N.70 del 24.03.2025**

Per questi motivi, la Corte

**DELIBERA**

di respingere l'appello confermando l'impugnata decisione del G.S. e dispone addebitarsi la relativa  
tassa.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 24/03/2025.

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

